

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2374 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2016****che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Con il regolamento delegato (UE) 2015/2439 ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018, facendo seguito a una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2015.
- (4) Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. Il 31 maggio 2016 i suddetti Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati rivisti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono di conseguenza essere incluse nel presente regolamento.
- (5) Per quanto riguarda le acque sudoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2015/2439 ha istituito disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018.
- (7) In conformità della nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2016, il piano in materia di rigetti in vigore dal 2017 dovrebbe riguardare la pesca della sogliola, del nasello, della rana pescatrice e dello scampo (solo all'interno di zone di distribuzione degli stock denominate «unità funzionali») nelle divisioni CIEM VIIIa,b,d,e, la pesca dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa (solo all'interno delle unità funzionali), la pesca della sogliola e della passera di mare nella divisione CIEM IXa, la pesca del nasello nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa e la pesca della rana pescatrice nelle divisioni CIEM VIIIa, b, c, d, e, nonché nella divisione CIEM IXa.
- (8) In considerazione dei tassi di sopravvivenza potenzialmente elevati documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati per la cattura di queste specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione, lo CSTEP ha concluso che gli esperimenti più recenti mostrano tassi di sopravvivenza in linea con il tasso di sopravvivenza osservato nello studio precedente. Sono previsti ulteriori studi che dovrebbero fornire informazioni supplementari sui probabili tassi di sopravvivenza in questo tipo di pesca. L'esenzione potrebbe pertanto essere inclusa nel presente regolamento per il 2017 unitamente a una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari ricavati da studi in corso, che consentano allo CSTEP di valutare pienamente le informazioni che la giustificano.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GUL 336 del 23.12.2015, pag. 36).

- (9) La raccomandazione comune prevede tre esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso che nella raccomandazione comune figuravano fondate argomentazioni in relazione alla difficoltà di conseguire un aumento della selettività e ai costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Alla luce di quanto precede è opportuno stabilire le esenzioni *de minimis* in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (10) L'esenzione *de minimis* per la sogliola, fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta della medesima nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con sfogliare e reti a strascico, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (11) L'esenzione *de minimis* per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta della medesima nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con tramagli e reti da imbrotto, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni fornite sono sufficienti per giustificare l'esenzione richiesta. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (12) L'esenzione *de minimis* per il nasello, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci dediti alla pesca diretta della medesima nelle sottozone CIEM VIII e IX con reti da traino, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le ulteriori informazioni fornite in materia di selettività non contenevano elementi di prova supplementari atti a dimostrare che la selettività è molto difficile da conseguire per i mestieri interessati. Sarebbe pertanto necessario condurre ulteriori studi volti a fornire una migliore giustificazione di questa esenzione. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento per il 2017, ossia per un solo anno, e a condizione che gli Stati membri forniscano migliori informazioni a suo sostegno che saranno valutate dallo CSTEP.
- (13) Occorre pertanto abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (14) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Applicazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle sottozone CIEM VIII, IX, X e nelle zone Copace 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con reti da traino [codici degli attrezzi ⁽¹⁾: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX] nelle sottozone CIEM VIII e IX.

2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano, anteriormente al 1° maggio 2017, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta le informazioni scientifiche fornite anteriormente al 1° settembre 2017.

⁽¹⁾ I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.

Articolo 3

Esenzioni de minimis

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
 - a) per il nasello (*Merluccius merluccius*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX e SV) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle sottozone CIEM VIII e IX;
 - b) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare (codice dell'attrezzo: TBB) e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT e TX) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb;
 - c) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR e GEN) e praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb.
2. Anteriormente al 1° maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni anteriormente al 1° settembre 2017.

Articolo 4

Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco

Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca.

I pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per determinate attività di pesca nel 2016 continuano ad essere soggetti all'obbligo di sbarco nell'ambito di tali attività.

Anteriormente al 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2015/2439 è abrogato.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

L'articolo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

a) Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIa, b, d ed e

Attività di pesca (specie)	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm	Tutte le catture di sogliola
	TBB	Tutte le sfogliare	Maglie di larghezza compresa tra 70 mm e 100 mm	
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrotto	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV	Tutte le reti a strascico e le sciabiche	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	Tutte le catture di nasello
	LL, LLS	Tutti i palangari	Tutte	
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrotto	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	
Rana pescatrice (<i>Lophiidae</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrotto	Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm	Tutte le catture di rana pescatrice
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>) solo all'interno delle unità funzionali	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm	Tutte le catture di scampo

b) Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa

Attività di pesca (specie)	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Obbligo di sbarco
Rana pescatrice (<i>Lophiidae</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrotto	Maglie di larghezza pari o superiore a 200 mm	Tutte le catture di rana pescatrice
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>) solo all'interno delle unità funzionali	OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX TB	Tutte le reti a strascico	Maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm	Tutte le catture di scampo

Attività di pesca (specie)	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Obbligo di sbarco
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV	Tutte le reti a strascico e le sciabiche	Pescherecci che soddisfano i seguenti criteri cumulativi: 1. Uso di maglie di larghezza pari o superiore a 70 mm 2. Gli sbarchi totali di nasello nel periodo 2014-2015 ⁽¹⁾ rappresentano oltre il 5 % di tutte le specie sbarcate e più di 5 tonnellate metriche	Tutte le catture di nasello
	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN	Tutte le reti da imbrotto	Maglie di larghezza compresa tra 80 mm e 99 mm	
	LL, LLS	Tutti i palangari	Ami di lunghezza superiore a 3,85 cm +/- 1,15 cm e larghezza superiore a 1,6 cm +/- 0,4 cm	

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento sarà aggiornato negli anni successivi, ossia nel 2018 il periodo di riferimento sarà costituito dal 2015 e 2016.

c) Attività di pesca nella divisione CIEM IXa

Attività di pesca (specie)	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Obbligo di sbarco
Sogliola (<i>Solea solea</i>) e passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrotto	Maglie di larghezza pari o superiore a 100 mm	Tutte le catture di sogliole e passera di mare